



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 985 del 28-11-2017

Registro Settore n. 107 del 28-11-2017

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Conclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Art. 20 del d.lgs.152/2006 e art. 8 della l.r. 3/2012 - MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l. "Modifica Sostanziale A.U.A. n. 48/2016 - Aumento a max 20 ton/giorno della capacità delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi" Impianto situato in Via Enrico Malintoppi, 2 Fermo.

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza pervenuta il **5 giugno 2017**, assunta al prot. n. 10677 del 7/6/2017, avanzata da Giuseppe Mandolesi in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa **MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l.** (C.F./P.I. 00418020442) con sede legale in Via Enrico Malintoppi, 2 - Fermo, con la quale, in qualità di proponente, ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto "**Modifica Sostanziale A.U.A. n. 48/2016 -Aumento a max 20 ton/giorno della capacità delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi**", presso l'**impianto situato in Via Enrico Malintoppi, 2 – Fermo**, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 26 marzo 2012 recante "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*", corredata dei seguenti elaborati:

- Avviso da pubblicare
- A - Progetto Preliminare
- B - Studio Preliminare Ambientale
- Versamento oneri istruttori

Rilevato che il progetto proposto costituisce variante sostanziale di un impianto in esercizio approvato con autorizzazione unica ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP del Comune di Fermo con provvedimento unico n. 48/2016 del 6/5/2016, comprendente i seguenti titoli abilitativi:

- a) Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali recapitanti in corpo idrico superficiale, di cui al capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- b) Autorizzazione generale emissioni in atmosfera, per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; come da progetto allegato all'istanza pervenuta alla Provincia di Fermo il 07 luglio 2011 con prot. n. 27983;
- c) Comunicazione in materia di rifiuti di cui all'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Iscrizione n. FM/021 al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti.

Rilevato, inoltre, che l'attività di recupero dei rifiuti proposta ricade nella categoria progettuale individuata al punto 7, lettera z.b), dell'Allegato IV alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed al punto 7, lettera q), Allegato B2 alla legge regionale 26 marzo 2012, n. 3: "impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006";

Atteso che:

- in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012 recante "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)*" l'impresa ha provveduto a depositare la documentazione inerente l'istanza presso il Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia nonché presso il Comune di Fermo, il Comune di Monte Urano, l'ARPAM di Fermo e l'ASUR n. 4 di Fermo;
- in adempimento di quanto disposto dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, l'avviso di deposito (e tutta la documentazione inerente l'istanza) è stato pubblicato sul sito WEB di questa Provincia per 45 giorni a far data dal 13 giugno 2017;
- con nota prot. n. 11101 del 13/6/2017, questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 ed 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ha richiesto agli enti e servizi competenti, il contributo istruttorio previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3;
- sono pervenuti i seguenti contributi istruttori:
 - dal Comune di Monte Urano con nota prot. n. 8726 del 13/7/2017;
 - dall'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo con nota prot. n. 26139 del 13/7/2017.
- nei termini di pubblicazione dell'avviso sul sito web della Provincia di Fermo ai sensi dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, (ossia entro il 28 luglio 2017) non sono pervenute altre osservazioni relative al progetto depositato.

Richiamata la nota di questo Settore prot. n. 14016 del 31/7/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, è stata fatta richiesta all'impresa MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l. (C.F./P.I. 00418020442) di presentare entro il 27 agosto 2017, ossia entro trenta giorni dal termine del periodo di deposito (che scadeva il 28/07/2017), i seguenti chiarimenti ed integrazioni:

1) *con riferimento al contributo istruttorio del Comune di Monte Urano:*

- a) *si chiede di valutare con maggiore attenzione l'eventuale impatto cumulativo sull'ambiente che l'impianto in oggetto (per il quale si prevede un aumento a max. 20 ton/giorno) potrebbe apportare con l'impianto di "recupero rifiuti speciali non pericolosi" presente nel territorio del comune di Monte Urano in via Tenna 87/B della ditta Steca, situato a circa 400 ml in linea d'aria. Si ritiene necessario un approfondimento sulla cumulabilità degli impatti sul territorio e su ciò che in specie la normativa vigente in materia prevede in particolare il DM 30 marzo 2015;*
- b) *a pag. 8 dello Studio Preliminare Ambientale si dichiara che le abitazioni del circondario sono sparse e distano circa 140 m. dall'impianto, mentre nella relazione di valutazione di impatto acustico, il recettore individuato si trova appena a 30 m., come anche il resto dell'abitato. Le misurazioni effettuate ed allegate a tale relazione sono datate 2009, 2011, mentre sarebbe il caso di effettuarne di più aggiornate;*
- c) *a pag. 18 dello Studio Preliminare Ambientale, relativamente all'impatto sulla qualità dell'aria, si rimanda ad una allegata relazione a cura di Tecnici specializzati nel settore, alla quale si rimanda per una trattazione più approfondita della caratteristica in esame, che però non risulta fra gli elaborati presentati. Chiarire.*

d) *altra attenzione andrà posta relativamente all'impatto sul suolo e sottosuolo, nel caso le condizioni atmosferiche siano caratterizzate da piogge o rovesci, sarebbe opportuno approfondire come viene risolto eventuale percolamento e come vengono convogliate le acque di pioggia.*

2) *con riferimento al contributo istruttorio dell'ARPAM:*

a) *relativamente alla Matrice ARIA:*

1. *ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria ante-operam, per gli inquinanti ritenuti significativi e le caratteristiche meteorologiche si precisa quanto segue:*

- *Nell'elaborato B "Studio Preliminare Ambientale", nella Sezione I, nel capitolo "e - Inquinamento e disturbi ambientali", al paragrafo "e.1 - Caratteristiche ambientali del sito – qualità dell'aria", non è stato indicato lo stato di qualità dell'aria ante-operam, ma è solo indicato che "La zona in cui si trova situata l'area oggetto di studio NON PRESENTA particolari criticità". Si chiedono chiarimenti in merito.*
- *Non sono state indicate le caratteristiche meteorologiche del sito.*

2. *ai fini della determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase d'esercizio deve essere determinata la pressione esercitata dall'opera;*

3. *ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam si precisa quanto segue:*

- *Nel capitolo "e- Inquinamento e disturbi ambientali", nella Sezione I, al paragrafo "e.2 Impatti ambientali – Impatto sulla qualità dell'aria", la ditta dichiara che "L'impatto ambientale sulla qualità dell'area oggetto sia POCO SIGNIFICATIVO." e "...è stata effettuata una simulazione dei lavori per la verifica strumentale dei livelli di polveri aereo dispersi....I risultati sono riportati nella allegata relazione a cura di Tecnici specializzati nel settore...." e "...i dati hanno evidenziato che il tasso di polverosità prodotto dall'attività risulta piuttosto contenuto...". Si precisa che nella documentazione "A – Progetto Preliminare" e "B – Studio Preliminare Ambientale" non è presente alcuna "relazione allegata"; si chiedono chiarimenti in merito.*

b) *relativamente alla Matrice ACQUE si chiede di fornire:*

1. *la descrizione della gestione dei reflui prodotti durante gli eventi meteorici, e recapito finale degli stessi;*
2. *la valutazione della possibilità di recupero delle acque meteoriche ai fini dell'implementazione delle opere di mitigazione per le emissioni diffuse di polveri;*
3. *la planimetria in scala adeguata di tutte le linee idriche esistenti e di progetto presso l'impianto: acque reflue di dilavamento dei piazzali, acque reflue domestiche, acque di irrigazione dei cumuli nei periodi più caldi dell'anno, acque di umidificazione della viabilità interna allo stabilimento*

c) *relativamente alla Matrice RIFIUTI si chiede di fornire:*

1. *la descrizione delle dotazioni minime previste al punto n° 2 dell'allegato 5 al DM 05/02/1998;*
2. *la descrizione del settore di conferimento come previsto al punto n° 3 dell'allegato 5 al DM 05/02/1998;*
3. *la planimetria in scala adeguata ove siano rappresentate le aree di raccolta delle differenti tipologie di rifiuti, suddivisi per categorie omogenee, le aree destinate al conferimento, le aree destinate alla lavorazione dei rifiuti e le aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione aziendale.*

d) *relativamente alla Matrice SUOLO/SOTTOSUOLO:*

1. *si chiede la descrizione dello stato della qualità ante operam dell'area oggetto di intervento in un intorno significativo (se si hanno fattori emissivi);*
2. *relativamente ai fattori di pressione che possono produrre impatto sulla qualità del suolo - che sono stati descritti – si chiede, tuttavia, di descrivere il sistema di raccolta dell'eventuale percolato prodotto a seguito di eventi meteorologici avversi (piogge o rovesci occasionali) anche alla luce di quanto dichiarato dalla ditta a pag. 18 dello Studio Preliminare Ambientale (elaborato B, Sezione I, paragrafo e.2 "impatto su suolo e sottosuolo") in merito alla presenza di "bordi perimetrali" peraltro non risultano indicati nelle planimetrie dell'impianto allegate all'elaborato A "Progetto Preliminare".*

Richiamata, inoltre, la nota di questo Settore prot. n. 15374 del 25/8/2017 con la quale a seguito di specifica richiesta avanzata dall'impresa MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l. con nota pervenuta il 8/8/2017 (assunta al prot. n. 14857 del 11/8/17), è stata concessa, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, una proroga di **60** giorni, rispetto al termine precedentemente indicato con la nota di questo Settore prot. n. 14016 del 31/7/2017, per la presentazione della documentazione integrativa;

Vista, infine, la nota dell'impresa MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l. datata 21/10/2017 (assunta al prot. n. 19376 del 25/10/2017), con la quale sono state prodotte le integrazioni

documentali richieste con la nota di questo Settore prot. n. 14016 del 31/07/2017, corredata dei seguenti elaborati:

- certificato calibrazione calibratore acustico
- certificato calibrazione filtri banda d'ottava
- certificato calibrazione fonometro
- impatto acustico
- impatto polveri
- planimetria linee idriche
- planimetria stoccaggio temporaneo
- rosa dei venti impianto
- venti dominanti impianto

Richiamata, infine, la nota di questo Settore prot. n. 20703 del 13/11/2017 con la quale è stato chiesto agli enti e servizi competenti il completamento del contributo istruttorio previsto dal comma 8, dell'art. 8 della legge regionale n. 3 del 26 marzo 2012, alla luce dei suddetti elaborati integrativi;

Tenuto conto che:

- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Fermo con nota prot. n. 42888 del 24/11/2017 (*assunta al prot n. 21714 del 24/11/2017*) faceva pervenire il proprio contributo istruttorio con la formulazione di specifiche osservazioni, suddivise per matrice ambientale:

MATRICE ARIA

Determinazione dello stato di qualità dell'aria ante-operam per gli inquinanti ritenuti significativi e delle caratteristiche meteorologiche:

- *Lo stato di qualità dell'aria ante-operam non è stato determinato ma ritenuto "senza criticità". Le caratteristiche meteorologiche presentate non sono utilizzabili per valutazioni previsionali.*

Determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase cantiere:

- *Nulla da osservare.*

Determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase d'esercizio:

- *L'attività comporta emissioni di polveri in maniera diffusa: la pressione esercitata non è stata stimata.*

Alle polveri totali, probabile fattore di pressione, può essere associata emissione di polveri sottili PM10.

Determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam:

- *La valutazione è stata eseguita misurando al perimetro aziendale (n. 4 punti), la concentrazione media su 12 e 8 ore delle polveri totali nell'aria, in condizioni rispettivamente di fermo e di esercizio dell'impianto.*

La valutazione tecnica dell'ARPAM in merito alla matrice atmosfera è la seguente:

Lo studio di impatto presentato è inadeguato: è necessaria almeno la stima della pressione dell'esercizio dell'impianto (come inquinanti normati ovvero Polveri sottili PM10), al fine di poter prevedere se l'impatto nell'intorno sarà ininfluente, scarso o significativo.

MATRICE ACQUE

Determinazione dello stato di qualità del corpo idrico ante operam:

- *Non è stato descritto lo stato di qualità del corpo idrico ante operam.*

Determinazione della pressione esercitata dall'opera sulla componente acque, distinta tra lo sfruttamento della quantità di acqua disponibile e gli effetti che ne alterano la qualità:

- *Le pressioni non sono state adeguatamente descritte.*

Determinazione dello stato di qualità del corpo idrico post operam:

- *L'impianto di trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali non subirà modifiche. La ditta intende aggiungere altre tipologie di rifiuto e in particolare i codici CER 170802 (cartongesso), 010413 (scarti di marmo), 170302 (asfalto) e 170504 (terre e rocce da scavo). Il trattamento delle acque di dilavamento dei piazzali eventualmente contaminate da sostanze quali Idrocarburi totali (asfalto), Solfati e Fluoruri (cartongesso esposto a precipitazioni meteorologiche) necessiterebbe di comparti dell'impianto di depurazione aziendale attualmente non presenti. Un refluo non adeguatamente trattato potrebbe comportare un effetto negativo al corpo idrico recettore (Fiume Tenna).*

Classificazione dell'impatto secondo criteri che tengono conto degli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti normative:

- *Pur essendo gli inquinanti presenti nello scarico di acque reflue industriali costituiti in prevalenza da SST, si rileva una carenza nella documentazione inerente la pressione esercitata dall'attività sul corpo idrico superficiale.*

Interventi individuati che consentono di mitigare e/o compensare gli impatti non eliminabili in sede di progettazione e comunque proporzionali e tali da ridurre l'impatto al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti:

- Non è stato individuato nessun intervento atto a mitigare e/o compensare gli impatti non eliminabili in sede di progetto e comunque tali da ridurre l'impatto.
- In relazione ai rifiuti cartongesso (CER 17.08.02) e fresato di asfalto (CER 17.03.02) deve essere evitato il dilavamento delle sostanze solubili o lisciviabili attraverso l'azione degli agenti atmosferici.

La valutazione tecnica dell'ARPAM in merito alla matrice acque è la seguente:

Lo studio preliminare necessita di integrazioni alla documentazione presentata, sulla base delle seguenti osservazioni:

la documentazione fornita risulta carente per quanto concerne la descrizione delle seguenti realizzazioni, fasi e modalità gestionali:

- ✓ Modalità di gestione della messa in riserva dei rifiuti identificati con CER 170802 (cartongesso), 010413 (scarti di marmo), 170302 (asfalto) e 170504 (terre e rocce da scavo) in particolare per quanto concerne la difesa dalle acque meteoriche.
- ✓ Caratterizzazione quali-quantitativa dei reflui affluenti al depuratore aziendale e scaricati dallo stesso dopo il relativo trattamento.
- ✓ Lo stato di qualità del corpo idrico recettore anteoperam e postoperam.

MATRICE RIFIUTI

Rifiuti prodotti e attività relativa alla loro produzione: attività, quantità, tipologia, CER, caratterizzazione di base e schede tecniche e di sicurezza delle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo:

- La ditta proponente chiede di aumentare la capacità di trattamento e di inserire altre tipologie di rifiuti e in particolare:

- Tipologia di rifiuto 7.1 codice CER 170802 cartongesso;
- Tipologia di rifiuto 7.2 codice CER 010413 scarti di marmo;
- Tipologia di rifiuto 7.6 codice CER 170302 asfalto;
- Tipologia di rifiuto 7.31 bis codice CER 170504 terre e rocce;

La ditta ha dichiarato che per tutte le tipologie di rifiuti le attività previste sono R5 e R13.

La ditta ha dichiarato che le modalità di stoccaggio dei rifiuti è in cumuli.

La ditta non ha specificato la tipologia di attività R5 per ogni singola tipologia di rifiuto.

La ditta non ha specificato le modalità di gestione dei rifiuti in ingresso costituiti da terre e rocce da scavo.

Rifiuti in ingresso: provenienza, quantità, tipologia, trattamenti effettuati e adeguata descrizione dell'impianto, CER, Caratterizzazione di base (per impianti di trattamento rifiuti):

- I rifiuti trattati presso l'impianto mobile di frantumazione ed aventi codice CER 17.05.04 (terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03), dovranno avere caratteristiche analitiche conformi, in base alla destinazione di riutilizzo, ai parametri di cui alla colonna A o B della tabella 1 dell'allegato 5 Titolo V alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.L, già al momento dell'ingresso all'impianto.

Operazioni di recupero: quantità, tipologia e codici europei CER dei rifiuti avviati a recupero ed indicazione dei centri di recupero autorizzati dove avviare il materiale derivante dalle operazioni di cantiere:

- In relazione alle attività di messa in riserva R13 non sono state specificate le attività messe in atto al fine di proteggere i rifiuti dalle azioni della pioggia e del vento.
- Non è stata specificata l'attività di recupero R5 per ogni singola tipologia di rifiuto.
- In relazione alla raccolta dei rifiuti da costruzione a base di gesso, in considerazione dell'elevata solubilità all'acqua del materiale stesso (costituito prevalentemente da Solfato di Calcio - CaSO₄ in concentrazioni stimabili in media superiori all'80% del complesso), si ritiene necessario effettuare la messa in riserva in contenitori o aree a riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare il dilavamento e successivo rilascio nell'ambiente di sostanze quali Calcio, Solfati e Fluoro (quest'ultimo contenuto in media di circa il 3% del complesso).

Operazioni di smaltimento dei rifiuti non recuperabili: quantità, tipologia e codici europei CER di riferimento con indicazione delle discariche autorizzate di cui al D.Lgs. 36/2003:

- Sono state individuate e descritte.

Operazioni di stoccaggio: luogo, modalità di permanenza temporanea e gestione dei rifiuti (relazioni tecniche ed elaborati grafici, planimetrie in scala adeguata, sezioni di dettaglio, in merito all'idoneità dei sistemi di stoccaggio in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze contenute nei rifiuti nonché il loro dimensionamento in relazione ai quantitativi massimi stoccabili) prima del loro avvio al recupero e/o smaltimento:

- E' necessario da parte del proponente individuare le aree di deposito dei rifiuti e materiali recuperati provenienti dalle operazioni 7.6 (asfalto) e 7.31 -bis (terre e rocce da scavo) in quanto aventi destinazioni diverse e specifiche individuate nei capitoli sopra citati.

Bilancio rifiuti prodotti: tipologia e quantità di rifiuti prodotti (ton), smaltiti (ton), recuperati (ton):

- Le uniche tipologie di rifiuti che sono avviate a smaltimento provengono dalle operazioni di cernita di plastica e legno.

MATRICE SUOLO/SOTTOSUOLO

Fattori di pressione che possono indurre impatto sulla qualità del suolo:

- *Nulla da evidenziare.*
Ambito significativo della eventuale ricaduta degli inquinanti con stima delle quantità:
- *Non è stato descritto.*
Sistemi di mitigazione
- *Nulla da osservare.*
Sistemi e procedure di monitoraggio:
- *Non sono stati previsti.*
La valutazione tecnica dell'ARPAM in merito alla componente Suolo/Sottosuolo è la seguente:
Lo studio preliminare è adeguato; l'impatto è poco significativo.
- l'ARPAM – Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno Servizio Radiazioni e Rumore con nota ID n. 859168 del 24/11/2017, allegato alla suddetta nota dell'ARPAM – Dipartimento di Fermo prot. n. 42888/2017 (*assunta al prot n. 21714 del 24/11/2017*), concludeva il proprio parere senza la formulazione di osservazioni, in quanto la documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente;
- il Comune di Monte Urano con nota prot. n. 14860 del 24/11/2017 (*assunta al prot n. 21761 del 27/11/2017*), conclude il proprio contributo istruttorio ritenendo soddisfacenti le relazioni e deduzioni apportate con le integrazioni prodotte dall'impresa Mandolesi Giuseppe e Pierino.

Considerato che:

- ✚ dalla valutazione degli elaborati presentati e dalla lettura del parere definitivo dell'ARPAM prot. n. (integralmente sopra riportato), risultano elementi che necessitano di essere indagati e precisati ulteriormente rispetto agli impatti ambientali significativi derivanti dall'introduzione delle modifiche sostanziali da realizzare all'impianto in esercizio, e segnatamente alla matrice ARIA [*Lo studio di impatto presentato è inadeguato: è necessaria almeno la stima della pressione dell'esercizio dell'impianto (come inquinanti normati ovvero Polveri sottili PM10), al fine di poter prevedere se l'impatto nell'intorno sarà ininfluente, scarso o significativo*] ed alla matrice ACQUE [*Lo studio preliminare necessita di integrazioni alla documentazione presentata*] oltre ad alcune precisazioni richieste per la matrice RIFIUTI;
- ✚ si ravvisano, pertanto, motivazioni di tipo precauzionale e/o di cautela per richiedere un ulteriore grado di approfondimento della documentazione tecnica, facendo riferimento, in particolare, ai criteri di cui al punto 3 dell'allegato V al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Ritenuto, quindi, di poter concludere il procedimento di verifica in oggetto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 8, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, determinando che il progetto di cui trattasi debba essere assoggettato al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

Visti:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116;
- decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, n. 52;
- la Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 "*Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale VIA*" (che ha sostituito la L.R. n. 7/2004);
- la Delibera di Giunta della Regione Marche n. 1600/2004 "*Linee Guida generali per l'attuazione della legge regionale sulla VIA*".

D E T E R M I N A

- 1) di **concludere** il procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo n. 8 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, avviato a seguito dell'istanza avanzata il **5 giugno 2017**, assunta al prot. n. 10677 del 7/6/2017, avanzata da Giuseppe Mandolesi in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dell'impresa MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l. (C.F./P.I. 00418020442) con sede legale in Via Enrico Malintoppi, 2 – Fermo;
- 2) di **assoggettare al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale**, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 8, comma 9, lettera b), della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, **il progetto di “Modifica Sostanziale A.U.A. n. 48/2016 -Aumento a max 20 ton/giorno della capacità delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi”**, situato in **Via Enrico Malintoppi, 2 – Fermo**, per le motivazioni riportate in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, delle quali, di seguito, si riportano le principali:
 - a) Lo stato di qualità dell'aria ante-operam non è stato determinato ma ritenuto "senza criticità". Le caratteristiche meteorologiche presentate non sono utilizzabili per valutazioni previsionali;
 - b) Riguardo la pressione esercitata dall'opera sulla componente atmosfera in fase d'esercizio L'attività comporta emissioni di polveri in maniera diffusa: la pressione esercitata non è stata stimata. Alle polveri totali, probabile fattore di pressione, può essere associata emissione di polveri sottili PM10;
 - c) In merito alla matrice atmosfera, lo studio di impatto presentato è inadeguato: è necessaria almeno la stima della pressione dell'esercizio dell'impianto (come inquinanti normati ovvero Polveri sottili PM10), al fine di poter prevedere se l'impatto nell'intorno sarà ininfluente, scarso o significativo;
 - d) Non è stato descritto lo stato di qualità del corpo idrico ante-operam.
 - e) Circa la classificazione dell'impatto secondo criteri che tengono conto degli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti normative, pur essendo gli inquinanti presenti nello scarico di acque reflue industriali costituiti in prevalenza da SST, si rileva una carenza nella documentazione inerente la pressione esercitata dall'attività sul corpo idrico superficiale.
 - f) Non è stato individuato nessun intervento atto a mitigare e/o compensare gli impatti non eliminabili in sede di progetto e comunque tali da ridurre l'impatto.
 - g) In merito alla matrice acque lo studio preliminare necessita di integrazioni alla documentazione presentata che risulta carente per quanto concerne la descrizione delle seguenti realizzazioni, fasi e modalità gestionali:
 - Modalità di gestione della messa in riserva dei rifiuti identificati con CER 170802 (cartongesso), 010413 (scarti di marmo), 170302 (asfalto) e 170504 (terre e rocce da scavo) in particolare per quanto concerne la difesa dalle acque meteoriche;
 - Caratterizzazione quali-quantitativa dei reflui affluenti al depuratore aziendale e scaricati dallo stesso dopo il relativo trattamento;
 - Lo stato di qualità del corpo idrico recettore ante-operam e post-operam.
 - h) In merito alla matrice rifiuti non è stata specificata la tipologia di attività di recupero R5 per ogni singola tipologia di rifiuto e non sono state specificate le modalità di gestione dei rifiuti in ingresso costituiti da terre e rocce da scavo, e pertanto non sono stati valutati gli impatti derivanti da tali attività.
- 3) di **dare atto** che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3, e s.m.i. il progetto definitivo, da allegare all'eventuale successiva istanza da presentarsi ai sensi

dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini dello svolgimento della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, deve comprendere gli esiti del presente procedimento di verifica; a tal fine gli elaborati e lo Studio d'Impatto Ambientale da redigersi secondo quanto disposto dall'articolo 22, comma 1 del medesimo decreto, dovranno analizzare le problematiche evidenziate in premessa;

- 4) di **trasmettere** copia conforme del presente provvedimento all'impresa MANDOLESI GIUSEPPE E PIERINO S.r.l. (C.F./P.I. 00418020442) con sede legale in Via Enrico Malintoppi, 2 – Fermo, al Comune di Fermo, al Comune di Monte Urano, all'ARPAM Dipartimento di Fermo, all'ASUR di Fermo (*Dipartimento di Prevenzione*), e al Settore Viabilità, Infrastrutture e Urbanistica della Provincia di Fermo;
- 5) di **pubblicare** il presente provvedimento:
 - a. per estremi sul B.U.R. delle Marche;
 - b. in versione integrale sul sito web della Provincia di Fermo.
- 6) di **informare** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Roberto Fausti

Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi competenti